

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 26

“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

.....

Art. 5

Disposizioni in materia di agenzie
di viaggio e turismo

1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppressa la tassa sulle concessioni regionali di cui al punto 9 della “Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali turismo e industria alberghiera”, allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).

2. L’articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo), continua a trovare applicazione in relazione alle tasse di concessione e annuali di cui alla l.r. 31/2001, dovute per l’attività di agenzia di viaggio e turismo sino al 2013.